

**ABUSI, RESPONSABILITÀ E CULTURA SPORTIVA:
LA GIURISPRUDENZA SPORTIVA ALLA PROVA
DEL SAFEGUARDING**

di *Stefano Bastianon** e *Michele Colucci***

ABSTRACT: This article examines recent case law of the Italian Football Federation's National Federal Tribunal and Federal Court of Appeal concerning abuse, violence and discrimination, with particular focus on the protection of minor athletes. Through a systematic analysis of selected decisions, the study identifies the main categories of misconduct, the evolving models of liability, and the emerging legal principles within the Italian sports legal system.

The findings reveal a significant shift towards enhanced duties of care and the recognition of strengthened positions of guarantee for coaches, club officials and safeguarding officers, alongside an increasing emphasis on organisational responsibilities and preventive measures. At the same time, the analysis highlights persistent cultural shortcomings, particularly the continued tendency to trivialise harmful conduct as part of sporting tradition or locker-room dynamics.

The article argues that sports case law is not merely reactive but plays a crucial normative and educational role in shaping behavioural standards and promoting a safeguarding culture. Ultimately, the effectiveness of safeguarding policies depends not only on formal regulatory frameworks, but also on their genuine internalisation within the sporting environment.

Il contributo analizza la giurisprudenza recente del Tribunale Federale Nazionale e della Corte Federale d'Appello della FIGC in materia di abusi, violenze e discriminazioni, con particolare riferimento al contesto del settore giovanile e alla tutela degli atleti minorenni. Attraverso una sistematizzazione delle principali decisioni, l'indagine

* Stefano Bastianon è Professore Ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Bergamo (Italia) dove insegna anche Diritto Europeo dello Sport. È arbitro della Court of Arbitration for Sport (CAS) a Losanna nonché componente della IV Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. È inoltre Avvocato e socio fondatore dello Studio Legale Bastianon-Garavaglia a Busto Arsizio.

Le opinioni espresse in quest'opera sono strettamente personali e non riflettono la posizione né del CAS né del Collegio di Garanzia dello Sport.

** Michele Colucci è co-fondatore e Presidente Onorario dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Funzionario della Commissione Europea, componente della Camera per la Risoluzione delle Controversie del Tribunale FIFA e Presidente del Consiglio del Tribunale Arbitrale Europeo della Federazione Europea Pallamano.

Le opinioni espresse in quest'opera sono strettamente personali e non riflettono la posizione della Commissione europea.

individua le tipologie di condotte rilevanti, le basi normative della responsabilità e i principi di diritto emergenti. L'analisi evidenzia, da un lato, un'evoluzione significativa verso il riconoscimento di posizioni di garanzia rafforzate e la valorizzazione dei modelli organizzativi; dall'altro, la persistenza di criticità di natura culturale, che si manifestano nella difficoltà di superare pratiche e linguaggi incompatibili con i principi di safeguarding. Il lavoro sottolinea il ruolo della giurisprudenza federale quale strumento non solo repressivo, ma anche educativo, nella costruzione di un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità della persona.

Keywords: *Safeguarding – Abuses – Minors – Disciplinary liability – Strict liability.*

Safeguarding – Abusi – Minori – Responsabilità disciplinare – Responsabilità oggettiva.

SUMMARY: 1. Introduzione – 2. Metodologia – 3. Tipologie di condotte rilevate nella giurisprudenza federale – 3.1 Abusi diretti su minori a connotazione sessuale – 3.2 Abuso psicologico e linguaggio degradante – 3.3 Bullismo tra pari e dinamiche di gruppo – 3.4 Condotte omissive e responsabilità organizzativa – 3.5 Casi *borderline* e problematiche qualificatorie – 4. Soggetti responsabili e modelli di imputazione della responsabilità – 4.1 Il ruolo dell'allenatore: tra funzione educativa e abuso di potere – 4.2 Gli atleti minorenni: responsabilità e funzione educativa della sanzione – 4.3 Presidenti e dirigenti: la posizione di garanzia e gli obblighi di vigilanza – 4.4 Il responsabile contro gli abusi: obblighi specifici e responsabilità per omissione – 4.5 La responsabilità delle società sportive – 5. Profili giuridici emergenti e criticità – 5.1 L'emersione di una posizione di garanzia rafforzata – 5.2 La progressiva valorizzazione dei modelli organizzativi e della prevenzione – 5.3 La funzione educativa della sanzione nel contesto sportivo – 5.4 Persistenti criticità: il ritardo culturale nell'assimilazione del *safeguarding* – 6. Conclusioni

1. Introduzione

Il tema del *safeguarding* nello sport ha assunto una centralità crescente tanto a livello internazionale quanto nell'ordinamento sportivo nazionale, in ragione della progressiva emersione di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in particolare nei confronti di atleti minorenni.¹ In tale contesto, l'ordinamento sportivo italiano, anche sulla scia degli indirizzi provenienti da organismi sovranazionali, ha introdotto specifici strumenti normativi volti a garantire la tutela dell'integrità fisica e psico-emotiva dei tesserati.

¹ S. BASTIANON, M. COLUCCI, *Protecting the Beauty of the Game: Towards a Safeguarding Culture*, SLPC, 2025.

Inoltre, l'adozione di modelli organizzativi e di codici di condotta ha segnato un passaggio importante verso la costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi fondato su meccanismi di responsabilità diffusa all'interno delle società sportive. Tuttavia, l'effettiva implementazione di tali strumenti è messa a rischio dalla mancata coscienza di tali responsabilità nella maggioranza degli operatori del settore sportivo. Pertanto, il *safeguarding* rappresenta ancora oggi una sfida rilevante.

In questo quadro, l'analisi della giurisprudenza recente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), copiosa soprattutto se paragonata a quella, quasi inesistente o comunque non sempre reperibile *online*, delle altre federazioni italiane,² si rivela particolarmente significativa, in quanto consente di osservare non solo le modalità applicative delle nuove norme, ma anche il grado di diffusione e accettazione dei principi di *safeguarding* nella prassi sportiva.

La FIGC, infatti, appare ad oggi come l'unica federazione ad aver elaborato un *corpus* giurisprudenziale consistente e sistematico in materia, contribuendo in modo significativo alla concretizzazione applicativa delle nuove regole.

Tale produzione giurisprudenziale consente di osservare non solo le modalità applicative delle norme, ma anche il grado di diffusione e di progressiva interiorizzazione dei principi di *safeguarding* nella prassi sportiva. Le decisioni del Tribunale Federale Nazionale (TFN) e della Corte Federale d'Appello (CFA) della FIGC, infatti, offrono una prospettiva privilegiata per cogliere le principali tipologie di condotte rilevanti, i modelli di responsabilità emergenti e le criticità sistemiche sussistenti.

Dall'esame delle pronunce più recenti emerge un dato di particolare rilievo: accanto a condotte di estrema gravità – talora caratterizzate da evidenti profili di abuso psicologico, fisico o sessuale – si riscontra una persistente difficoltà culturale nell'assimilazione dei principi fondamentali del *safeguarding*, frequentemente sminuiti, sottovalutati o banalizzati attraverso il richiamo a logiche di goliardia, tradizione sportiva o metodologie di allenamento per esigenze di rendimento agonistico.

Il presente contributo si propone, pertanto, di offrire un'analisi sistematica della giurisprudenza sportiva rilevante, al fine di individuare le principali categorie di condotte sanzionate, i criteri di imputazione della responsabilità e i principi di diritto emergenti, evidenziando al contempo le criticità e le prospettive evolutive del *safeguarding* nel sistema sportivo.

2. *Metodologia*

L'analisi si fonda sulle decisioni rese dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte Federale d'Appello della FIGC in materia di abusi, violenze e discriminazioni, con particolare riferimento a casi di atleti minorenni e contesti riconducibili al settore giovanile e scolastico.

² Raccolta della giurisprudenza sul *safeguarding* disponibile sul sito <https://www.rdes.it/Giurisprudenza%20Sportiva%20Italiana%20in%20Materia%20di%20Safeguarding.pdf>.

Il *corpus* giurisprudenziale esaminato è stato selezionato sulla base della rilevanza delle fattispecie in relazione ai principi di *safeguarding*, includendo sia pronunce aventi ad oggetto condotte attive (abusi fisici, psicologici e sessuali), sia decisioni concernenti profili di responsabilità omissiva e organizzativa (mancata adozione di misure preventive, omessa vigilanza, carenze nei modelli organizzativi e nei sistemi di segnalazione).

Per ciascuna decisione sono stati estratti e sistematizzati i seguenti elementi: il soggetto responsabile (allenatori, dirigenti, atleti, società), la condotta contestata, la qualificazione giuridica operata dagli organi di giustizia sportiva, la sanzione irrogata, eventuali profili di responsabilità concorrente o aggravata.

L'analisi è stata condotta secondo un approccio qualitativo, volto a individuare ricorrenze tipologiche e modelli interpretativi, ma si è avvalsa altresì di una preliminare sistematizzazione dei dati in forma tabellare,³ al fine di rendere più agevole la comparazione tra i diversi casi e l'emersione di tendenze comuni.

Le decisioni esaminate sono state quindi raggruppate in categorie omogenee sulla base della natura delle condotte e dei soggetti coinvolti, consentendo di sviluppare una ricostruzione sistematica delle principali aree di rischio e delle forme di responsabilità riconosciute nell'ordinamento sportivo.

Particolare attenzione è stata infine dedicata all'individuazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza federale, i quali sono stati rielaborati in forma di massime e successivamente organizzati per ambiti tematici, al fine di evidenziare il contributo interpretativo degli organi di giustizia sportiva nella definizione degli standard normativi di tutela dei minori e dei modelli comportamentali richiesti agli operatori del settore.

3. *Tipologie di condotte rilevate nella giurisprudenza federale*

L'analisi delle decisioni esaminate consente di individuare una pluralità di condotte riconducibili alla violazione dei principi di *safeguarding*, perché hanno leso l'integrità fisica, psicologica e morale degli atleti, anche minorenni.

Tale classificazione, pur non esaurendo la varietà delle fattispecie concrete, permette di evidenziare le principali aree di rischio e le dinamiche che caratterizzano il contesto sportivo.

3.1 *Abusi diretti su minori a connotazione sessuale*

Una prima categoria è rappresentata da condotte di chiaro contenuto sessuale, realizzate tanto da soggetti adulti quanto da atleti minorenni, spesso all'interno di contesti informali quali chat di gruppo o spogliatoi.

In tale ambito rientrano, ad esempio, la diffusione, da parte di un allenatore, di immagini a contenuto sessuale in una chat *WhatsApp* composta da atleti minorenni, accompagnate da espressioni esplicitamente volgari e allusive,

³ La tabella sinottica rilevante è disponibile alla fine del presente contributo.

quali “*suca*”, nonché l’incoraggiamento all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, come “*fumare canne*” o “*senza droga alcol feste e puttane che cazzo fai*”.⁴

Analogamente, risultano particolarmente gravi le condotte di giovani atleti che, approfittando del contesto di gruppo e della vulnerabilità della vittima, hanno costretto un compagno a subire abusi sessuali nello spogliatoio.⁵

Una recente e significativa conferma di tali dinamiche proviene da una recente decisione della Corte Federale d’Appello FIGC,⁶ relativa a un episodio verificatosi all’interno dello spogliatoio al termine di una gara, nel quale un calciatore infraquattordicenne aveva costretto un compagno di squadra a compiere un atto a contenuto sessuale sulle proprie parti intime, determinando nella vittima una condizione di diffuso disagio.

La pronuncia si segnala, anzitutto, per aver ribadito la piena configurabilità della responsabilità disciplinare in capo agli atleti minorenni, anche infraquattordicenni, nel sistema di giustizia sportiva. In particolare, la Corte ha chiarito come l’inapplicabilità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 97 c.p. non trovi corrispondenza nell’ordinamento sportivo, il quale, in ragione della propria autonomia e delle finalità educative che lo caratterizzano, consente la sanzionabilità dei tesserati che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, ai sensi dell’art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Di particolare rilievo è, inoltre, l’affermazione secondo cui la qualificazione della condotta come “scherzo” non è idonea a escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo, qualora l’agente abbia agito con coscienza e volontà di attuare un comportamento lesivo dell’altrui libertà o integrità personale, ovvero accettando il rischio del verificarsi di tale evento. In tal senso, la Corte richiama implicitamente la nozione di dolo eventuale, sottolineando come, nei reati a dolo generico, lo “scherzo” possa al più rilevare quale movente, ma non attenua la configurabilità dell’illecito.

Infine, la decisione valorizza il contesto relazionale e organizzativo nel quale la condotta si è inserita, evidenziando come l’episodio è avvenuto all’interno di dinamiche di gruppo caratterizzate da reiterate prese in giro e in assenza di adeguata supervisione adulta. In tale prospettiva, la sanzione irrogata – pari a un anno di squalifica – è stata ritenuta proporzionata dalla Corte non solo in ragione della gravità oggettiva del fatto, ma anche tenendo conto della giovane età dell’incolpato e della necessità che la risposta disciplinare assolva una funzione autenticamente educativa, volta a favorire la comprensione del disvalore della condotta e a prevenire la reiterazione di comportamenti analoghi.

Da tali vicende emerge, inoltre, una preoccupante carenza educativa, nonché una *forma mentis* deviata in soggetti minorenni, i quali utilizzano la dimensione sessuale non come ambito relazionale rispettoso dell’altrui personalità e dignità, ma come strumento di prevaricazione, dominio e umiliazione dell’altro.

⁴ Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 59 del 25 settembre 2025.

⁵ Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0057/2024-2025 del 2 dicembre 2024.

⁶ Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, n. 0097 del 20 marzo 2026.

3.2 *Abuso psicologico e linguaggio degradante*

Una seconda e particolarmente diffusa categoria riguarda le forme di abuso psicologico, realizzate attraverso l'uso sistematico di espressioni offensive, umilianti e discriminatorie, soprattutto da parte di allenatori nei confronti di atleti minorenni, del tipo *“adesso ti faccio entrare pippa... ti prendo a calci in culo”*, *“non ce la fai a correre con sto culone”*, *“una massa di pippe”*, *“qui comando io... a me non me ne frega un cazzo”*, *“o mi date il bagnoschiuma o mi tocco il pisello e poi vi tocco in faccia”*.⁷

Inoltre, in altre pronunce esaminate si ravvisa un ricorso reiterato a insulti, minacce e frasi a contenuto sessista e omofobo, nonché a espressioni gravemente lesive della dignità personale di atlete, spesso pronunciate in contesti pubblici e alla presenza del gruppo squadra, quali: *“troie”*, *“lesbiche di merda”*, *“me lo fate venire duro”*, *“non avete il clitoride duro”*.⁸ Tali espressioni si rivelano significative non solo per la loro offensività intrinseca, ma anche perché tradiscono la persistenza di una visione culturale e sociale retrograda e marcatamente maschilista, nella quale la figura femminile viene svilita attraverso il ricorso a epiteti umilianti utilizzati in chiave denigratoria ovvero mediante riferimenti, anch'essi dispregiativi, a parti intime del corpo.

In questa prospettiva, il linguaggio utilizzato non si esaurisce in una dimensione meramente verbale, ma si configura quale veicolo di stereotipi di genere profondamente radicati, idonei a incidere sulla dignità della persona e a compromettere la creazione di un ambiente sportivo rispettoso, inclusivo e conforme ai principi di *safeguarding*.

Ulteriori elementi di riflessione emergono da alcune decisioni del Tribunale Federale Nazionale,⁹ relative alla condotta di un allenatore di una squadra juniores, caratterizzata dall'uso reiterato di espressioni volgari, denigratorie e, in taluni casi, apertamente abusive nei confronti di atleti minorenni.

Il caso si distingue per la varietà delle espressioni contestate e per l'approccio analitico adottato dal Tribunale, che ha proceduto a una valutazione differenziata delle singole condotte, tenendo conto del contenuto, del contesto e della percezione da parte dei destinatari. In particolare, alcune espressioni, certamente gergali, volgari, assai colorite e al di là della correttezza e della decenza (*“Porco ..., mi hai rotto i coglioni, per me puoi anche andare a fare la doccia”*, *“Io non so come cazzo facevi tu a giocare l'anno scorso”*, *“hai avuto paura prima?”*, *“Cosa no, che ti stava tremando il labbro”*, *“va bene, tu sei dislessico”*, *“te l'ho detto già tre volte, sciacquati dai coglioni e vattene via”*), sono state ritenute non idonee a integrare una forma di abuso psicologico in senso tecnico, anche alla luce dell'assenza di un concreto pregiudizio per la vittima o della percezione non offensiva da parte della stessa.

⁷ Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0092/2025-2026 del 17 marzo 2025.

⁸ Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 128 del 29 dicembre 2025.

⁹ Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 191 del 17 marzo 2026 e n. 184 del 10 marzo 2026.

In tale prospettiva, il Tribunale ha parimenti escluso la rilevanza disciplinare dell'utilizzo di un soprannome ("*Hello Kitty*") riferito ad un calciatore che si era presentato agli allenamenti con un vistoso ciuffo di capelli tinto di biondo, posto che tutti i soggetti sentiti avevano dichiarato che si trattava di uno scherzo, sia pure di gusto discutibile, e lo stesso calciatore si era detto per nulla offeso e forse divertito dal nomignolo usato dall'allenatore che evidentemente non ricordava ancora il suo nome.

Diversamente, è stata affermata la responsabilità dell'allenatore con riferimento alle espressioni aventi contenuto discriminatorio o gravemente denigratorio, quali quelle fondate su elementi razziali ("*tu non capisci niente e per giunta sei pure negro*"). o su caratteristiche fisiche degli atleti ("*sacco di merda*"), ritenute intrinsecamente lesive della dignità personale e incompatibili con la funzione educativa del contesto sportivo. In tali ipotesi, il Tribunale ha chiarito come il tono scherzoso o l'assenza di una volontà soggettiva di offendere non siano idonei a escludere l'illiceità della condotta, allorché essa, per il suo contenuto oggettivo, risulti idonea a produrre effetti umilianti o discriminatori.

La pronuncia si segnala altresì per aver valorizzato il ruolo educativo dell'allenatore, sottolineando come la lunga esperienza nel contesto calcistico e la posizione di autorità nei confronti di atleti minorenni impongano *standard* comportamentali particolarmente elevati. In tale ottica, l'uso di un linguaggio inappropriato, ancorché diffuso in contesti informali, non può essere tollerato ove si traduca in una lesione della dignità o in una forma di discriminazione, dovendo l'ambiente sportivo costituire uno spazio di crescita formativa sana, fondato sul rispetto reciproco.

Accanto alla responsabilità dell'allenatore, le decisioni in esame evidenziano anche profili di responsabilità omissiva in capo al dirigente responsabile contro gli abusi e al presidente della società, i quali, pur essendo stati informati delle condotte, non hanno adottato le misure necessarie a prevenirle o interromperle, né attivato i protocolli previsti dalla normativa federale. Tali omissioni confermano la centralità degli obblighi di vigilanza e intervento nell'ambito del sistema di *safeguarding* e rafforzano l'orientamento giurisprudenziale volto a estendere la responsabilità anche ai soggetti titolari di posizioni di garanzia.

Tali condotte si connotano per l'impiego sistematico di un linguaggio volgare e degradante, utilizzato quale strumento di affermazione e consolidamento di una posizione di supremazia nei confronti di atleti minorenni. Esse risultano non solo del tutto incompatibili con la funzione educativa e formativa del contesto sportivo, ma anche idonee a integrare forme di discriminazione, in violazione dei principi di uguaglianza e tutela della dignità personale di cui agli artt. 2 e 3 Cost.

In tale prospettiva, il linguaggio impiegato non assume una valenza meramente espressiva, ma si configura quale veicolo di sopraffazione e mortificazione della persona, contribuendo a creare un ambiente ostile, umiliante e lesivo dell'integrità psicofisica delle vittime, tanto più grave in ragione della loro condizione di minorità.

In alcuni casi, tali condotte si accompagnano a forme di pressione psicologica, esclusione dalle attività sportive o incitamento a comportamenti violenti nei confronti di altri compagni. Tra gli episodi più gravi, è emerso che egli avrebbe chiesto ad alcune giocatrici di “fare male” a una compagna di squadra, sollecitandole a provocarle un infortunio così da escluderla dall’attività sportiva.¹⁰

Ciò che emerge con particolare evidenza è la preoccupante tendenza a giustificare tali comportamenti come strumenti funzionali al miglioramento della *performance* sportiva o come espressione di una tradizionale “durezza” del contesto agonistico. La giurisprudenza federale, tuttavia, si mostra sempre più netta nel rifiutare tali giustificazioni, qualificando tali condotte come vere e proprie forme di abuso psicologico incompatibili con i principi di *safeguarding*.¹¹

3.3 Bullismo tra pari e dinamiche di gruppo

Una terza categoria è rappresentata dalle condotte di bullismo tra atleti minorenni, spesso caratterizzate da dinamiche di gruppo complesse, nelle quali la responsabilità non si esaurisce nei confronti degli autori materiali, ma si estende anche a coloro che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla realizzazione dell’evento lesivo.

Le decisioni analizzate evidenziano episodi di violenza fisica, offese reiterate, discriminazioni e, nei casi più gravi, atti di natura sessuale imposti alla vittima attraverso modalità di prevaricazione e sopraffazione. Nei fenomeni di bullismo tra pari ricorrono espressioni quali: “*sei una pippa*”, “*non sai fare niente*”, e ancora “*sei un frocio*”, “*sei un handicappato*”,¹² nonché episodi di violenza e sopraffazione con contatti degradanti imposti alla vittima, come ad esempio farsi “*baciare per due volte consecutive il pene*”.¹³

Particolarmente significativo è il riconoscimento della responsabilità anche in capo ai soggetti che, pur non partecipando materialmente alla condotta principale, hanno assunto atteggiamenti di scherno, inerzia o incoraggiamento, contribuendo a rafforzare la posizione di dominio degli autori principali.

Tali pronunce evidenziano come il fenomeno del bullismo sportivo non possa essere letto esclusivamente in chiave individuale, ma debba essere ricondotto a dinamiche collettive e culturali, nelle quali il gruppo svolge un ruolo determinante nel legittimare o contrastare comportamenti devianti. In tale prospettiva, assume rilievo la figura dei c.d. *bystanders*, ossia di quei soggetti che, attraverso condotte omissive o comportamenti di adesione implicita, contribuiscono al consolidamento e alla reiterazione delle condotte lesive.

La dottrina, ormai ampiamente sviluppata sul punto, evidenzia come tali soggetti non possano ritenersi estranei al disvalore complessivo dell’evento, in quanto il loro atteggiamento di tolleranza, minimizzazione o addirittura di sostegno

¹⁰ Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0088/2025-2026 del 9 febbraio 2026.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0052/2025-2026 del 24 novembre 2025.

¹³ Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0057/2024-2025 del 2 dicembre 2024.

costituisce un fattore di rafforzamento del contesto abusivo, incidendo causalmente sulla persistenza e sull'intensificazione della condotta principale.¹⁴ In questa prospettiva, il ruolo dei *bystanders* rileva principalmente sul piano sistemico, in quanto atteggiamenti di tolleranza o inerzia possono contribuire al consolidamento di pratiche lesive. Solo in presenza di specifici obblighi di protezione e vigilanza, come nel caso di allenatori o dirigenti, tali condotte omissive possono assumere rilievo anche sotto il profilo giuridico.

3.4 *Condotte omissive e responsabilità organizzativa*

Accanto alle condotte attive, assume crescente rilievo nella giurisprudenza federale la responsabilità derivante da omissioni, in particolare con riferimento ai soggetti apicali delle società sportive.¹⁵

Rientrano in tale categoria le ipotesi di mancata adozione o attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di *safeguarding*, quali la nomina del responsabile contro gli abusi, la predisposizione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta, la formazione del personale e l'attivazione di adeguati sistemi di segnalazione. Parimenti rilevanti sono le omissioni in termini di vigilanza e intervento a fronte di comportamenti illeciti emersi e posti in essere all'interno del gruppo squadra.¹⁶

In tale prospettiva, risultano particolarmente significative due recenti decisioni del Tribunale Federale Nazionale¹⁷ che offrono un esempio di responsabilità omissiva all'interno del sistema di *safeguarding*. La vicenda trae origine da segnalazioni relative ai metodi di un allenatore di una squadra juniores, il quale faceva uso reiterato di espressioni offensive, denigratorie e, in alcuni casi, discriminatorie nei confronti di atleti minorenni.

Accanto alla responsabilità diretta dell'allenatore, il Tribunale ha accertato anche quelle del responsabile contro gli abusi, il quale, pur essendo stato formalmente informato delle condotte attraverso apposite segnalazioni, non aveva attivato le misure previste dalla normativa federale né posto in essere iniziative idonee a prevenire o interrompere le condotte lesive. La sua responsabilità è stata

¹⁴ V.L. BANYARD, M.M. MOYNIHAN, E.G. PLANTE, *Sexual violence prevention through bystander education: An experimental evaluation*, in *Journal of Community Psychology*, 2007, 463-481; J. CORBOZ, M. FLOOD, S. DYSON, *Challenges of bystander intervention in male-dominated professional sport: lessons from the Australian Football League. Violence Against Women*, in *International and Interdisciplinary Journal*, 2016, 324-343; C.B.R. EVANS, P.R. SMOKOWSKI, *Prosocial Bystander Behavior in Bullying Dynamics: Assessing the Impact of Social Capital*, in *Journal of Youth Adolescence*, 2015, 2289-2307; P. FISCHER, T. GREITEMEYER, F. POLLOZEK, D. FREY, *The unresponsive bystander: Are bystanders more responsive in dangerous emergencies?*, in *European Journal of Social Psychology*, 2006, 267-278; D. PALMER, V. FELDMAN, *Toward a more comprehensive analysis of the role of organizational culture in child abuse in institutional contexts*, in *Child Abuse & Neglect*, 2017, 23-34.

¹⁵ Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0088/2025-2026 del 9 febbraio 2026.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisioni n. 191 del 17 marzo 2026 e n. 184 del 10 marzo 2026.

pertanto ricondotta non a comportamenti attivi, bensì a una colpevole inerzia rispetto a una situazione che esigeva un intervento tempestivo e qualificato.

Analogamente, è stata contestata la responsabilità del presidente della società, in ragione dell'omessa adozione di misure organizzative e di procedure di controllo idonee a prevenire i comportamenti dell'allenatore, nonché per violazioni formali connesse alla tardiva comunicazione della nomina del responsabile contro gli abusi e alla mancata collaborazione con gli organi inquirenti federali. La società sportiva, infine, è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte dei propri tesserati.

Le decisioni in esame confermano come, nel sistema di *safeguarding*, le responsabilità non si esauriscono nella dimensione individuale dell'autore materiale dell'illecito, ma si estendono a tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia nel processo di *safeguarding*, i quali sono tenuti non solo ad astenersi da condotte lesive, ma anche ad attivarsi davvero per prevenire e contrastare situazioni di rischio.

Più in generale, le pronunce esaminate evidenziano una progressiva evoluzione verso un modello di responsabilità non più meramente formale o oggettiva, ma fondato su una vera e propria posizione di garanzia in capo ai dirigenti e ai responsabili del *safeguarding*, i quali sono chiamati ad adottare misure preventive e a esercitare un controllo costante sull'ambiente sportivo.

3.5 *Casi borderline e problematiche qualificatorie*

Infine, una categoria residuale, ma significativa è rappresentata dai casi nei quali gli organi di giustizia sportiva si sono confrontati con difficoltà di denominazione formale, escludendo l'applicazione diretta delle norme regolamentari sul *safeguarding*, pur ravvisando la violazione di principi generali o di disposizioni contenute negli statuti federali.¹⁸ Nella specie, si fa riferimento alle espressioni proferite da un giocatore minorenni, al termine della partita, all'indirizzo di un gruppo di tifosi avversari. Impugnando una pistola a salve senza il tappo rosso ("Ti sparo, ti sparo in bocca, che cazzo scappi") e al successivo inseguimento in auto dei medesimi tifosi avversari da parte dello stesso calciatore con esplosione in aria di tre colpi di pistola, è stata accertata la responsabilità *ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC* per non aver osservato i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Analogamente, a fronte della condotta di un calciatore minorenni che aveva ripreso con il proprio telefonino un proprio compagno di squadra senza indumenti ed aveva inviato quanto ripreso ai propri compagni di squadra, è stato escluso che tali condotte potessero configurare un comportamento aggressivo ai danni della vittima o avessero lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima. Per tali ragioni, è stata esclusa la sanzionabilità di tali condotte ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. e) e h) del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, mentre è stato ritenuto applicabile l'art. 2.7.2 della Policy FIGC per la

¹⁸ Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0023/2025-2026 del 14 aprile 2025.

tutela dei minori che fa espresso riferimento a “*immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (es. immagini in cui il minore non è completamente vestito)*”, le quali non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise.¹⁹

Tuttavia, tale ricostruzione solleva rilevanti perplessità sul piano sistematico e della tutela effettiva dei minori. La scelta di escludere la riconducibilità della condotta alle fattispecie di abuso o violenza appare discutibile, nella misura in cui sembra adottare una nozione restrittiva di aggressività e di dominio, non pienamente coerente con le moderne concezioni di violenza psicologica e morale. La diffusione non consensuale di immagini intime o comunque lesive della dignità personale, specie in un contesto relazionale come quello sportivo giovanile, è infatti idonea a determinare una forma di sopraffazione e di umiliazione che può incidere profondamente sulla sfera personale della vittima, anche in assenza di un intento esplicito di dominio.

In questa prospettiva, la qualificazione della condotta come mera violazione delle regole sulla gestione delle immagini rischia di sottostimare la gravità del fatto e di ridurre la portata dissuasiva del sistema di *safeguarding*. Una lettura più attenta alla dimensione sostanziale della tutela avrebbe potuto – e forse dovuto – valorizzare il carattere intrinsecamente lesivo della condotta, riconducendola nell’alveo delle forme di violenza morale o psicologica

Tali decisioni evidenziano, dunque, non solo l’esistenza di zone grigie interpretative, ma anche il rischio di approcci applicativi eccessivamente restrittivi, che impongono un’attenta riflessione critica e un’evoluzione interpretativa orientata a garantire una protezione effettiva e non meramente formale dei minori.

4. *Soggetti responsabili e modelli di imputazione della responsabilità*

L’analisi della giurisprudenza federale consente di individuare una pluralità di soggetti destinatari di responsabilità disciplinare, ciascuno dei quali è titolare di specifici obblighi di condotta e di protezione nell’ambito del sistema di *safeguarding*. La ricostruzione dei modelli di imputazione della responsabilità evidenzia un’evoluzione significativa dell’ordinamento sportivo, orientata verso una progressiva valorizzazione delle posizioni di garanzia e degli obblighi di prevenzione. Nondimeno, proprio i casi esaminati costituiscono la spia più evidente di come la piena attuazione del *safeguarding* risulti ancora lenta e incompleta, incontrando ostacoli non solo di natura applicativa, ma anche strutturale e, soprattutto, culturale. Le incertezze nella qualificazione delle posizioni di garanzia, le resistenze nel riconoscimento di obblighi di intervento effettivi e la persistente tendenza a ridimensionare il disvalore delle condotte omissive testimoniano, infatti, come il paradigma della prevenzione e della protezione non sia ancora pienamente interiorizzato all’interno dell’ordinamento sportivo.

¹⁹ Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0080 2025-2026.

4.1 *Il ruolo dell'allenatore: tra funzione educativa e abuso di potere*

La figura dell'allenatore emerge come uno dei principali centri di imputazione della responsabilità, in ragione della posizione di preminenza, formazione precoce, guida e *mentoring* che egli riveste all'interno del gruppo squadra e della funzione educativa che gli è intrinsecamente riconosciuta.

Le pronunce esaminate evidenziano come l'allenatore non deve essere soltanto un tecnico incaricato della preparazione atletica, ma anche un soggetto chiamato a garantire un ambiente sportivo sano, rispettoso e inclusivo.²⁰ In tale prospettiva, l'ordinamento sportivo gli richiede standard comportamentali particolarmente elevati, fondati su principi di lealtà, correttezza, autocontrollo e rispetto della dignità degli atleti.

Ne deriva che le condotte abusive – sia di natura psicologica, attraverso l'uso di linguaggio offensivo e umiliante, sia a contenuto sessuale – assumono una gravità accresciuta proprio in ragione della posizione di autorità e dell'asimmetria relazionale che caratterizza il rapporto con gli atleti, soprattutto se minorenni.

La giurisprudenza appare, sotto questo profilo, univoca nel ritenere irrilevanti eventuali giustificazioni fondate su esigenze di rendimento sportivo o su modelli educativi tradizionali, affermando con chiarezza che la funzione tecnica non può mai tradursi in una legittimazione di comportamenti lesivi della dignità e dell'integrità degli atleti.

In tale cornice, emerge con evidenza il definitivo superamento dello stereotipo dell'allenatore quale figura autoritaria di tipo "padre-padrone", legittimata a ricorrere a modalità comunicative aggressive o umilianti nel perseguire ad ogni costo il risultato sportivo. Tale paradigma, oltre a risultare privo di qualsiasi fondamento normativo, si pone in aperto contrasto con la funzione educativa e formativa dello sport, come riconosciuta dall'ordinamento.

Ne discende l'esigenza di un ripensamento complessivo della figura dell'allenatore, sia sotto il profilo della formazione – che non può più essere limitata al solo aspetto tecnico, ma deve necessariamente includere competenze educative, relazionali e psicologiche – sia con riguardo alle modalità di selezione, che richiedono una valutazione più ampia della personalità e dell'idoneità del soggetto a svolgere un ruolo educativo, oltre che tecnico.

4.2 *Gli atleti minorenni: responsabilità e funzione educativa della sanzione*

Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda la responsabilità degli atleti minorenni, i quali, in numerosi casi, risultano autori di condotte di bullismo, violenza e, talora, di abusi a connotazione sessuale nei confronti di coetanei.

Le decisioni analizzate mostrano come l'ordinamento sportivo non escluda la responsabilità disciplinare dei minori, pur modulando la risposta sanzionatoria in

²⁰ Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 136 del 23 gennaio 2025; Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 136 del 23 gennaio 2025.

funzione della loro età e delle esigenze educative sottese all'attività sportiva.²¹ In tale prospettiva, la sanzione assume una duplice funzione: da un lato, repressiva, in quanto diretta a stigmatizzare condotte particolarmente gravi; dall'altro, educativa, in quanto volta a promuovere nei giovani atleti la consapevolezza dei valori di rispetto, lealtà e correttezza che devono permeare l'esperienza sportiva.

4.3 Presidenti e dirigenti: la posizione di garanzia e gli obblighi di vigilanza

La giurisprudenza federale attribuisce un ruolo centrale ai presidenti e ai dirigenti delle società sportive, qualificandoli come titolari di una vera e propria posizione di garanzia in ordine al rispetto dei principi di *safeguarding*.

Tale posizione si traduce in una serie articolata di obblighi, che non si esauriscono nella mera rappresentanza dell'ente, ma comprendono doveri di organizzazione, prevenzione, vigilanza e intervento. In particolare, i dirigenti sono chiamati a garantire l'adozione e l'effettiva attuazione delle misure previste dalla normativa federale, nonché a intervenire tempestivamente ed efficacemente in presenza di condotte abusive o discriminatorie.

Le pronunce esaminate evidenziano come la responsabilità dei soggetti apicali non è ricondotta esclusivamente alle tradizionali categorie della *culpa in eligendo* e della *culpa in vigilando*, ma trovi fondamento nella violazione di specifici obblighi di garanzia derivanti dalla funzione rivestita.²² Ne consegue che anche l'inerzia o l'inadeguatezza delle misure adottate possono integrare una forma autonoma di illecito disciplinare.

4.4 Il responsabile contro gli abusi: obblighi specifici e responsabilità per omissione

Accanto ai dirigenti tradizionali, assume crescente rilevanza la figura del responsabile contro gli abusi, quale presidio specifico a tutela dei minori e, più in generale, dei soggetti vulnerabili.

La giurisprudenza evidenzia come tale figura non possa essere intesa in termini meramente formali, ma comporti l'assunzione di obblighi concreti, tra cui la predisposizione e il monitoraggio dei modelli organizzativi, la gestione delle segnalazioni e la collaborazione con gli organi federali competenti.²³

²¹ Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0052/2025-2026 del 24 novembre 2025, Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0080/2025-2026 del 22 gennaio 2026.

²² Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0088/2025-2026 del 9 febbraio 2026; Corte Federale FIGC, Sezione I, Decisione n. 0080/2025-2026 del 22 gennaio 2026; Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0064/2025-2026 del 19 dicembre 2025; Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0052/2025-2026 del 24 novembre 2025; Corte Federale FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0092/2025-2026 del 17 marzo 2025; Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0057/2024-2025 del 2 dicembre 2024.

²³ Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0088/2025-2026 del 9 febbraio 2026. Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 164 del 16 febbraio 2026.

Le omissioni relative a tali obblighi – quali la mancata trasmissione di documentazione, l'assenza di attività di formazione o la mancata segnalazione di fatti rilevanti – sono state ritenute idonee a integrare specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, a conferma della centralità attribuita a tale funzione nel sistema di *safeguarding*.

Dall'analisi delle decisioni esaminate emergono, tuttavia, persistenti criticità con riguardo alla concreta interiorizzazione e attuazione delle politiche di *safeguarding*. In primo luogo, si rileva la tendenza a valorizzare la natura volontaria dell'incarico quale elemento idoneo a giustificare condotte di inerzia o ritardi nell'adempimento dei compiti di formazione, prevenzione ed educazione, in contrasto con la funzione sostanziale del ruolo. In secondo luogo, le convocazioni innanzi alla Commissione nazionale *safeguarding* della federazione appaiono talvolta percepite come adempimenti formali di scarsa coerenza, suscettibili di essere disattesi senza adeguata percezione delle relative conseguenze ordinamentali. Infine, si riscontra una sottovalutazione della rilevanza della mancata segnalazione di fatti abusivi agli organi competenti, nonostante tale omissione incida direttamente sull'effettività del sistema di tutela, compromettendone la capacità preventiva e reattiva.

Tali elementi evidenziano come la piena efficacia del modello di *safeguarding* non dipenda esclusivamente dalla previsione formale di obblighi e presidi organizzativi, ma richieda una loro effettiva assimilazione culturale e operativa da parte dei soggetti chiamati a darvi attuazione. Dunque, è indispensabile che le federazioni sportive si attivino e adottino delle serie efficaci e politiche di *safeguarding* per implementare le regole statutarie in maniera concreta e cogente per definire la moderna coscienza e etica dei giovani sportivi e dei loro dirigenti.

4.5 *La responsabilità delle società sportive*

Infine, le società sportive risultano frequentemente destinatarie di sanzioni a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva per i fatti commessi dai propri tesserati o da soggetti che operano nell'interesse dell'ente.

Le decisioni analizzate mostrano tuttavia un'evoluzione verso una concezione più articolata della responsabilità societaria, che tende a valorizzare i profili organizzativi e gestionali. In particolare, l'assenza o l'inadeguatezza di modelli organizzativi, la carenza di controlli interni e la mancata adozione di misure preventive vengono sempre più frequentemente considerate come elementi rilevanti ai fini dell'imputazione della responsabilità.²⁴

In tale prospettiva, la responsabilità della società non si configura soltanto come riflesso automatico delle condotte dei singoli, ma come espressione di un

²⁴ Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0088/2025-2026 del 9 febbraio 2026; Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0080/2025-2026 del 22 gennaio 2026; Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 164 del 16 febbraio 2026, Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 66 del 3 ottobre 2025; Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 64 del 2 ottobre 2025.

deficit organizzativo che ha reso possibile o non ha impedito la verifica dell'evento lesivo.

5. *Profili giuridici emergenti e criticità*

L'analisi della giurisprudenza federale consente di individuare non soltanto ricorrenze fattuali, ma veri e propri principi evolutivi dell'ordinamento sportivo in materia di *safeguarding*, nonché alcune persistenti criticità di natura sistemica e culturale. Tali elementi appaiono particolarmente rilevanti nella prospettiva di una piena attuazione delle politiche di tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

5.1 *L'emersione di una posizione di garanzia rafforzata*

Particolarmente rilevante è l'evoluzione dei criteri di imputazione della responsabilità, che si orientano verso il riconoscimento di una posizione di garanzia rafforzata in capo ai soggetti che operano all'interno dell'organizzazione sportiva.

In particolare, la giurisprudenza attribuisce ai dirigenti, ai responsabili contro gli abusi e agli allenatori obblighi non soltanto reattivi, ma anche e soprattutto preventivi, imponendo loro di adottare tutte le misure necessarie a evitare il verificarsi di condotte abusive o discriminatorie. Tale impostazione si traduce in un ampliamento dell'area della responsabilità, che ricomprende non solo le condotte commissive, ma anche le omissioni e le carenze organizzative.²⁵

Ne deriva un modello di responsabilità che riflette per molti aspetti, quello elaborato nell'ambito del diritto penale e civile in materia di obblighi di protezione, fondato sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo attraverso l'adozione di adeguate misure preventive.

In tale quadro, assume un rilievo centrale anche il ruolo dei dirigenti delle associazioni sportive dilettantistiche, i quali non possono più essere considerati come meri gestori "di fatto" dell'attività sportiva, né tantomeno come soggetti impegnati in un'attività accessoria o assimilabile a un contesto di tipo ricreativo o dopolavoristico. Ciò vale indipendentemente dalla natura volontaria o meno dell'incarico ricoperto.

L'assunzione di funzioni organizzative e decisionali comporta, infatti, l'insorgenza di precisi doveri di vigilanza, prevenzione e intervento, il cui mancato adempimento può integrare forme di responsabilità per omissione, specie laddove si traducano in un *deficit* strutturale delle misure di tutela.

Ne discende l'esigenza di una trasformazione culturale della figura del dirigente sportivo, che deve essere ripensata, tanto a livello federale quanto a livello di singole associazioni sportive, secondo un approccio *human rights based*, incentrato sulla centralità della persona, sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali e sull'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire ogni forma di abuso,

²⁵ Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0080/2025-2026 del 22 gennaio 2026; Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0057/2024-2025 del 2 dicembre 2024.

violenza o discriminazione. In tale prospettiva, la gestione dell'attività sportiva non può più prescindere dall'integrazione di competenze giuridiche, educative e organizzative, idonee a garantire un ambiente sicuro e rispettoso, in linea con i principi dell'ordinamento e con le più recenti istanze in materia di *safeguarding*.

5.2 *La progressiva valorizzazione dei modelli organizzativi e della prevenzione*

Strettamente connesso al profilo precedente è il crescente rilievo attribuito ai modelli organizzativi e ai sistemi di prevenzione, quali strumenti fondamentali per la realizzazione degli obiettivi di *safeguarding*.

Le decisioni esaminate evidenziano come la mera adozione formale di *policy*, codici di condotta o modelli organizzativi non sia di per sé sufficiente a escludere la responsabilità, qualora tali strumenti non siano effettivamente implementati e accompagnati da adeguate attività di formazione, controllo e monitoraggio.

Tale evoluzione appare, per molti aspetti, coerente con i principi elaborati in materia di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, rispetto ai quali i modelli organizzativi assumono una funzione non meramente formale, ma sostanziale, quale strumento di prevenzione dei reati e di possibile esonero da responsabilità in presenza di un sistema efficacemente attuato. Pur in assenza di una piena sovrapposibilità tra i due ambiti, è evidente la tendenza dell'ordinamento sportivo a valorizzare modelli di organizzazione e gestione ispirati a logiche analoghe, fondati sulla mappatura dei rischi, sull'adozione di protocolli specifici e sulla previsione di adeguati presidi di controllo.

In tale contesto, assumono particolare rilievo i meccanismi di controllo interno, quali *audit* periodici, verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure e sistemi di monitoraggio continuo, nonché gli strumenti di segnalazione, inclusi canali di *whistleblowing* accessibili, riservati e protetti, idonei a favorire l'emersione tempestiva di situazioni di rischio o di condotte abusive. La presenza di un organismo o di una funzione indipendente deputata alla vigilanza sull'attuazione dei modelli costituisce, inoltre, un elemento essenziale per garantirne l'effettività.

Il *safeguarding*, pertanto, non può essere ridotto a un mero *tick box exercise*, ossia a un adempimento burocratico privo di reale incidenza, ma richiede un impegno strutturato e continuativo, sia sul piano organizzativo sia sotto il profilo delle competenze coinvolte. Esso presuppone l'integrazione di saperi giuridici, educativi, psicologici e gestionali, nonché l'adozione di un approccio sistemico alla gestione del rischio.

In questa ottica, i modelli organizzativi assumono la funzione di veri e propri strumenti di *risk management*, la cui efficacia si misura nella capacità di

²⁴ Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, decisione n. 0088/2025-2026 del 9 febbraio 2026; Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0080/2025-2026 del 22 gennaio 2026; Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 164 del 16 febbraio 2026, Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 66 del 3 ottobre 2025; Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 64 del 2 ottobre 2025.

prevenire concretamente il verificarsi di eventi lesivi e di garantire un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso dei diritti fondamentali, in linea con un approccio “*human rights based*” ormai imprescindibile.

Tuttavia, tale impostazione rischia di rimanere, almeno in parte, sul piano del *wishful thinking* se confrontata con la realtà operativa di molte società sportive dilettantistiche, le quali spesso non dispongono né delle risorse economiche né delle competenze organizzative necessarie per implementare modelli così articolati. In tali contesti, l’adozione formale di strumenti di *safeguarding* può tradursi in un adempimento meramente simbolico, privo di effettiva incidenza sulle dinamiche interne.

Ne deriva l’esigenza di sviluppare un approccio più calibrato e proporzionato, che, pur senza arretrare rispetto agli *standard* di tutela, tenga conto delle caratteristiche dimensionali e delle capacità organizzative dei soggetti destinatari. Ciò implica, da un lato, la definizione di modelli semplificati e modulabili, effettivamente implementabili anche a livello dilettantistico; dall’altro, un rafforzamento delle attività di supporto, formazione e accompagnamento da parte delle federazioni e degli organismi di vertice.

Solo attraverso tale bilanciamento tra ambizione regolatoria e sostenibilità applicativa è possibile evitare che il *safeguarding* resti un obiettivo meramente dichiarato e garantire, invece, una tutela concreta ed effettiva dei minori e dei soggetti vulnerabili.

5.3 *La funzione educativa della sanzione nel contesto sportivo*

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla funzione educativa attribuita alla sanzione disciplinare, in particolare nei confronti degli atleti minorenni.

La giurisprudenza esaminata sottolinea come l’irrogazione della sanzione non risponda esclusivamente a finalità punitive, ma persegua anche l’obiettivo di promuovere nei giovani atleti la consapevolezza dei valori fondamentali dello sport, quali il rispetto, la lealtà e la correttezza. In tale ottica, anche sanzioni particolarmente incisive trovano giustificazione nella necessità di prevenire la reiterazione di comportamenti lesivi e di contribuire alla formazione etica degli atleti.

Tuttavia, tale impostazione rischia di assumere un carattere meramente declamatorio ove non accompagnata da strumenti concreti idonei a dare effettività alla funzione educativa della sanzione. In particolare, la dimensione rieducativa non può esaurirsi nell’irrogazione della misura disciplinare, ma richiede l’attivazione di percorsi *ex post* di formazione etica, sociale e relazionale del soggetto sanzionato.

Ciò solleva, tuttavia, rilevanti interrogativi applicativi con riguardo all’individuazione dei soggetti responsabili dell’organizzazione e dell’attuazione di tali percorsi. In assenza di una chiara allocazione di responsabilità – tra società sportive, federazioni e altri organismi competenti – il rischio è che la funzione educativa resti affidata a iniziative sporadiche o, più frequentemente, rimanga inattuata.

²⁵ Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0080/2025-2026 del 22 gennaio 2026; Corte Federale di Appello FIGC, Sezione I, decisione n. 0057/2024-2025 del 2 dicembre 2024.

Ne deriva l'esigenza di un rafforzamento del quadro regolatorio e organizzativo, volto a prevedere in modo esplicito obblighi di accompagnamento educativo della sanzione, nonché modelli standardizzati (ma adattabili) di intervento formativo, in grado di rendere effettiva la finalità rieducativa e di incidere concretamente sui comportamenti degli atleti minorenni.

5.4 *Persistenti criticità: il ritardo culturale nell'assimilazione del safeguarding*

Accanto agli elementi evolutivi sopra evidenziati, l'analisi delle pronunce consente di rilevare una criticità di fondo, rappresentata da un persistente ritardo culturale nell'assimilazione dei principi di *safeguarding* all'interno del contesto sportivo.

Numerosi casi mostrano come comportamenti gravemente lesivi continuino a essere percepiti, da parte degli operatori, come espressione di pratiche tradizionali, strumenti educativi o semplici manifestazioni di goliardia. Tale atteggiamento evidenzia una distanza significativa tra il quadro normativo e la realtà applicativa, che rischia di compromettere l'effettività delle politiche di tutela.

In questo senso, la giurisprudenza federale assume un ruolo cruciale ma limitato non solo nella repressione delle condotte illecite, ma anche nella progressiva costruzione di una cultura del rispetto e della sicurezza, contribuendo a definire standard comportamentali sempre più chiari e vincolanti che purtroppo non si consolidano nel vasto ambito sportivo.

6. *Conclusioni*

L'analisi della giurisprudenza degli organi di giustizia della FIGC in materia di *safeguarding* evidenzia un sistema in fase di significativa evoluzione, nel quale si assiste a un progressivo rafforzamento degli strumenti di tutela e a una sempre più chiara definizione degli standard comportamentali richiesti agli operatori sportivi.

Le decisioni esaminate mostrano come l'ordinamento sportivo, perlomeno quello della FIGC, stia progressivamente abbandonando modelli tolleranti o ambigui, affermando con maggiore incisività il primato della tutela della persona – e in particolare del minore – rispetto a qualsiasi logica di risultato o di tradizione sportiva.

Al contempo, emerge con evidenza come la responsabilità non sia più circoscritta alle condotte individuali, ma si estenda all'organizzazione complessiva dell'attività sportiva, imponendo a dirigenti, tecnici e società un ruolo attivo nella prevenzione e nella gestione dei rischi. In tale prospettiva, la valorizzazione delle posizioni di garanzia e dei modelli organizzativi rappresenta uno degli elementi più innovativi e rilevanti del sistema.

Tuttavia, accanto a tali sviluppi, l'analisi mette in luce una persistente distanza tra il quadro normativo e la realtà applicativa, riconducibile a un ritardo culturale nell'assimilazione dei principi di *safeguarding*. La frequente emersione di condotte giustificate attraverso il richiamo a prassi tradizionali o a logiche di

gruppo evidenzia la necessità di un ulteriore sforzo, non solo sul piano regolamentare, ma soprattutto su quello formativo ed educativo.

In questo contesto, la giurisprudenza federale svolge una funzione cruciale, non limitandosi a reprimere le violazioni, ma contribuendo con tutti i limiti propri a costruire una cultura sportiva fondata sul rispetto, sulla sicurezza e sulla dignità della persona. Il consolidamento di tali principi, che è responsabilità della federazione, rappresenta una condizione imprescindibile per garantire l'effettività delle politiche di *safeguarding* e per assicurare che lo sport possa realmente svolgere la propria funzione educativa e sociale.

**Tabella sinottica della giurisprudenza disciplinare in materia di safeguarding
(con individuazione dei principi affermati)**

A. ABUSI DIRETTI (SESSUALI, PSICOLOGICI E DISCRIMINATORI)

Caso	Soggetto	Condotta incriminata	Qualificazione giuridica	Sanzione	Principio affermato
TFN 0059	Allenatore	Invio di immagini sessuali a minori tramite chat	Molestia sessuale	2 anni e 8 mesi	Le condotte a contenuto sessuale nei confronti di minori, anche se realizzate tramite strumenti digitali, integrano violazioni gravi e autonome, indipendentemente dal contatto fisico.
TFN 0128 (2025)	Allenatore	Offese sessiste e omofobe reiterate	Abuso psicologico e discriminazione	4 anni	Il linguaggio discriminatorio reiterato costituisce abuso psicologico grave, anche in assenza di contatto fisico.
TFN 0136 (2025)	Allenatore	Insulti, minacce e linguaggio sessuale	Abuso psicologico e discriminazione	9 mesi	Le condotte verbali possono integrare abuso quando idonee a ledere la dignità e l'integrità psicologica dell'atleta.
TFN 031	Allenatore	Esclusione di atleta vulnerabile	Condotta discriminatoria	1 mese	L'esclusione ingiustificata di soggetti vulnerabili integra una forma di discriminazione rilevante ai fini disciplinari.
TFN 0191 (2026)	Allenatore	Linguaggio offensivo, denigratorio e discriminatorio nei confronti di atleti minorenni	Abuso psicologico e discriminazione		Il linguaggio denigratorio e discriminatorio, anche se espresso in tono scherzoso, integra illecito disciplinare quando lesivo della dignità dell'atleta; la valutazione deve essere condotta in concreto distinguendo tra espressioni gergali e condotte discriminatorie.

B. CONDOTTE TRA PARI

Caso	Soggetto	Condotta incriminata	Qualificazione giuridica	Sanzione	Principio affermato
TFN 11.09.2025	Atleti minori	Bullismo, violenza fisica e sessuale tra pari	Bullismo e abuso	fino a 1 anno +	Le condotte di bullismo tra minori assumono rilevanza disciplinare autonoma quando incidono sull'integrità fisica o psicologica della vittima.
CFA 0057 (2024)	Atleti minori	Dinamiche di sopraffazione sessuale tra pari	Abuso e violenza tra pari	2 anni	Il contesto tra pari non esclude la configurabilità dell'abuso, ove emergano dinamiche di coercizione o pressione.
CFA 0097 (2026)	Atleta minorenni infraquattordicenne	Costrizione di un compagno a compiere atto sessuale nello spogliatoio	Abuso sessuale	1 anno	La responsabilità disciplinare sussiste anche per atleti infraquattordicenni e ultradodicenni; la qualificazione della condotta come "scherzo" non esclude il dolo ove vi sia accettazione del rischio di lesione dell'altrui integrità; la sanzione nei confronti del minore assolve anche una funzione educativa.

C. VIOLAZIONI ORGANIZZATIVE E OMISSIONI (RESPONSABILITÀ SAFEGUARDING)

Caso	Soggetto	Condotta incriminata	Qualificazione giuridica	Sanzione	Principio affermato
TFN 0136 (2025)	Presidente	Omessa adozione di misure di safeguarding	Violazione obblighi organizzativi	6 mesi	I soggetti apicali sono titolari di un obbligo proattivo di predisposizione di misure di safeguarding.
TFN 0064(2025)	Dirigenti	Tolleranza di linguaggio offensivo	Omessa vigilanza	2 mesi	La tolleranza di condotte abusive equivale a violazione del dovere di vigilanza.
TFN 0164(2026)	Presidente	Mancata nomina del safeguarding officer	Violazione obblighi	2 mesi	L'assetto organizzativo in materia di safeguarding costituisce obbligo giuridico e non mera facoltà.
TFN 0164 (2026)	Responsabile abusi	Mancata segnalazione di condotte abusive	Omissione	4 mesi	Il safeguarding officer è gravato da un obbligo autonomo di segnalazione.
TFN 051	Presidente	Omessa reazione a condotte tra minori	Violazione policy (colpa in vigilando)	1 mese (poi 2 anni CFA)	L'inerzia rispetto a condotte abusive integra responsabilità aggravata in presenza di obblighi di intervento.
TFN 11.09.2025	Presidente	Omessa vigilanza su condotte tra minori	Culpa in vigilando	1 anno	La responsabilità per omessa vigilanza si estende alle dinamiche tra pari.
CFA 0057 (2024)	Presidente	Omessa vigilanza su abusi tra minori	Responsabilità diretta	18 mesi	La responsabilità organizzativa può assumere natura diretta quando il deficit di controllo è strutturale.
TFN 0184 (2026)	Responsabile abusi / Presidente / Società	Omessa attivazione misure di safeguarding e mancata vigilanza	Omissione e responsabilità organizzativa	2 mesi e 20 gg / 4 mesi / euro 1.200	L'omessa attivazione dei protocolli di safeguarding e la mancata vigilanza su condotte abusive integrano autonome forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti apicali e alla società.

Bibliografia

- BANYARD V.L., MOYNIHAN M.M., PLANTE E.G., *Sexual violence prevention through bystander education: An experimental evaluation*, in *Journal of Community Psychology*, 2007, 35(4), 463–481.
- BASTIANON S., COLUCCI M., *Protecting the Beauty of the Game: Towards a Safeguarding Culture*, SLPC, 2025.
- CORBOZ J., FLOOD M., DYSON S., *Challenges of bystander intervention in male-dominated professional sport: lessons from the Australian Football League*, in *Violence Against Women: an International and Interdisciplinary Journal*, 2016, 22(3), 324–343.
- EVANS C.B.R., SMOKOWSKI P.R., *Prosocial Bystander Behavior in Bullying Dynamics: Assessing the Impact of Social Capital*, in *Journal of Youth Adolescence*, 2015, 44, 2289–2307.
- FISCHER P., GREITEMEYER T., POLLOZEK F., FREY D., *The unresponsive bystander: Are bystanders more responsive in dangerous emergencies?*, in *European Journal of Social Psychology*, 2006, 36(2), 267–278.
- PALMER D., FELDMAN V., *Toward a more comprehensive analysis of the role of organizational culture in child abuse in institutional contexts*, in *Child Abuse & Neglect*, 2017, 74(1), 23–34.